



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE IV

**ACCORDO MODIFICATIVO DELLA
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE-DIPARTIMENTO DEL TESORO,
LA BANCA D'ITALIA,
L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, DI SEGUITO "ABI"
POSTE ITALIANE S.P.A., E
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA ISTITUTI DI PAGAMENTO E DI MONETA
ELETTRONICA PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI UN
CONTO DI BASE, AVENDO RIGUARDO A QUANTO DISPOSTO
DALL'ARTICOLO 12, COMMI 3, 4, 5, 6, 8 E 9, ULTIMO PERIODO, DEL
DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.**

.....

PREMESSO CHE:

- A) l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione – stipulata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge – le caratteristiche di un conto di base;
- B) in data 28 marzo 2012 le suddette parti stipulavano la sopra richiamata Convenzione, la quale è tutt'ora in vigore essendo stata rinnovata espressamente il 31 maggio 2014 e, da ultimo, tacitamente il 31 maggio 2016;
- C) la sopra richiamata Convenzione, oltre a definire le caratteristiche del conto di base, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Osservatorio sui conti di base, di cui all'art. 10, con i compiti ivi indicati;
- D) il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37 ha attuato la direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, prevedendo una nuova disciplina armonizzata sul conto di base;
- E) l'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37 ha previsto che le norme di cui alla Sezione III del Titolo VI, Capo II-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB) relativa al conto



di base dalle stesse disciplinato si applicano decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della relativa disciplina di attuazione ivi prevista;

- F)** dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa della Sezione III del Titolo VI, Capo II-ter del TUB è abrogato l'articolo 12, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 37/2017;
- G)** l'art. 2, comma 4 del D. Lgs. n. 37/2017 ha previsto che i prestatori di servizi di pagamento possono convertire i conti di base aperti ai sensi della Convenzione in conti di base sottoposti alla disciplina della Sezione III, del Capo II-ter, del Titolo VI del TUB entro un anno dalla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi di quest'ultima, dandone comunicazione al titolare del conto;
- H)** ai conti di base preesistenti non convertiti continua ad applicarsi la disciplina recata dalla Convenzione;

CONSIDERATO CHE:

- I)** negli ultimi due anni l'attività del sopra menzionato Osservatorio è diminuita notevolmente per effetto della considerevole riduzione delle richieste di interpretazione sulla Convenzione, che ad oggi non vengono più formulate, anche a seguito della pubblicazione di appositi chiarimenti sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- J)** ai sensi dell'art. 27 della direttiva 2014/92/UE è ora affidato alla Commissione europea il compito di preparare ogni due anni (per la prima volta entro il 18 settembre 2018), una relazione sull'attuazione della disciplina dei conti di pagamento di cui alla stessa direttiva 2014/92/UE sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri;
- K)** ai sensi del successivo art. 28 della direttiva 2014/92/UE entro il 18 settembre 2019 la Commissione deve presentare al "Parlamento europeo e al Consiglio una relazione" sull'applicazione della direttiva stessa, "corredata, se del caso, da una proposta legislativa";
- L)** è stato sentito il Consiglio Nazionale degli Utenti e Consumatori, in qualità di membro dell'Osservatorio, che non ha sollevato obiezioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti firmatarie della Convenzione convengono di far cessare dalle proprie funzioni l'Osservatorio di cui alla lettera C delle premesse, essendo stati raggiunti gli scopi per i quali lo stesso era stato istituito, tenendo anche conto della nuova normativa di riferimento.

Roma, 12 FEB. 2018

Alessandro Rivera
Dirigente Generale
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell'economia e delle finanze

Carmelo Barbagallo
Capo del Dipartimento Vigilanza
Bancaria e Finanziaria
Banca d'Italia

Giovanni Sabatini
Direttore Generale
Associazione Bancaria Italiana

Matteo Del Fante
Amministratore Delegato
Poste Italiane S.p.A

Maurizio Pimpinella
Presidente
Associazione Italiana Istituti di
pagamento e di moneta elettronica